




INCONTRO CON I DIRIGENTI TERRITORIALI

La gestione amministrativo contabile dei collaboratori

Dott. Fabio Romei

Roma, 18 febbraio 2012



AGENDA




PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ART. 67, COMMA 1 LETT. M), TUIR:

•TRATTAMENTO TRIBUTARIO

•ADEMPIMENTI DELLE PARTI


ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

•IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012





LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE






ART. 67 1° COMMA LETT. M) TUIR

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto".






ART. 69 2° COMMA TUIR

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente **nel periodo d'imposta** a **€ 7.500**.


Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma analitica, a piè di lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (esclusi da reddito ai sensi dell'art.69 co.2 nuovo Tuir ex 83).



SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE TALI SOMME



- C.O.N.I.;
- Federazioni sportive e discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- U.N.I.R.E.;
- soggetti che perseguano finalità dilettantistiche e che sia riconosciuto dal C.O.N.I.




INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE



Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica


Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale



SOGGETTI CHE POSSONO PERCEPIRE TALI SOMME



- ❖ Caratteristiche dell'attività svolta:
 - ❖ affinché i redditi erogati possano essere considerati *diversi* – e godere conseguentemente del relativo trattamento di favore (assenza di ritenuta in capo all'erogante ed esenzione in capo al percettore fino ad € 7.500,00) - è necessario che essi siano erogati per prestazioni che costituiscono **esercizio diretto di attività sportiva**.
 - ❖ I potenziali percettori:
 - inizialmente la prassi, interpretando il dato normativo, riteneva che, **oltre agli atleti** - fiscalmente italiani e stranieri -, potessero accedere a tale trattamento **anche altri soggetti** la cui attività fosse indispensabile e/o funzionale alla realizzazione della manifestazione sportiva;
 - Oggi, sulla base di un'interpretazione autentica della norma (art. 35, comma 5, D. L. 30 dicembre 2008, n. 207, cd. *milleproroghe*), rientrano di diritto nella categoria di soggetti che possono godere dell'agevolazione anche coloro che svolgono **attività di formazione, insegnamento, assistenza e preparazione**.




SOGGETTI CHE POSSONO PERCEPIRE TALI SOMME



❖ CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 - Assenza del vincolo di subordinazione
 - Continuità nel tempo
 - Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - Coordinamento con il committente
2. Di natura non professionale
 - La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore

Sotto il profilo tributario i redditi percepiti dai collaboratori amministrativo-gestionali sono disciplinati **comunque** dall'art. 67, lett. m), del TUIR, ma **rimangono** co. co. co ai fini della comunicazione preventiva del contratto ai Centri per l'impiego e all'iscrizione nel Libro Unico del lavoro




SOGGETTI CHE POSSONO PERCEPIRE TALI SOMME



❖ CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

“Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.”

CIRC. 21/03 AGENZIA DELLE ENTRATE




TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME PERCEPITE

(anno solare principio di cassa)



Fino ad € 7.500,00	Non concorrono a formare il reddito del percettore
Oltre ad € 7.500,00 fino ad € 28.158,27 (ulteriori €20.658,28)	Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23%, maggiorata dell'addizionale regionale Non concorrono a formare il reddito del percettore, ma rilevano ai fini della determinazione dello scaglione
Somme che eccedono € 28.158,27	Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% e dell'addizionale regionale Concorrono alla formazione del reddito del percettore



AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF



Art. 28, commi 1 e 2 Legge n. 214 del 22 dicembre 2011


È stabilito, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF pari a 0,33 punti percentuali.

Pertanto, la suddetta aliquota passa dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento.

Il problema è quello della decorrenza di tale incremento (posto che esso riguarda genericamente tutto il 2011.) e degli adempimenti che le associazioni devono porre in essere.

Si ritiene che tale incremento riguardi i compensi erogati dopo il 06.12.2011 (data di entrata in vigore del decreto successivamente convertito in legge) e non i compensi erogati prima di tale data già assoggettati ad addizionale regionale del 0,9%.

Sul punto sono auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate



DETERMINAZIONE DELL'ISEE




Art. 5 Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Viene attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Dicastero dell'Economia, il compito di rivedere le modalità di determinazione, nonché il campo di applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Il paniere ISEE terrà conto della definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale


Questa previsione potrebbe avere un effetto sui compensi corrisposti agli sportivi dilettanti fino ad € 7.500, nel senso che, pur mantengono la loro non assoggettabilità ad imposta potrebbero non essere più totalmente "neutri" per il soggetto che li riceve rientrando nella determinazione della disponibilità economica e pregiudicando, così, il godimento di uno o più diritti di altra natura.



ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE



- Rilasciare, all'atto del pagamento, una dichiarazione con cui attestano al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia.
- Il Ministero delle Finanze ha stabilito che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "autocertificazione preliminare", salvo tempestive rettifiche di aggiornamento (Guida del Contribuente n, 8 cap III)
- Inserire nella dichiarazione dei redditi solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00; (vedi infra)






DICHIARA

- Di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società
- Di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per € _____ (euro _____)
- Di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00.

Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di € _____ (euro _____) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal _____ al _____

In fede Data _____ Firma _____





OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1° caso: Percettore senza “altri redditi” se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica

Compensi

Non superiori a € 7.500,00

Non superiori a € 28.158,28

Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

No

No

730 oppure Unico

2° Caso: Percettore con “altri redditi”.

Compensi

Non superiori a € 7.500,00

Non superiori a € 28.158,28


Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

NO

730 oppure Unico

730 oppure Unico




ADEMPIMENTI DELL'ENTE SPORTIVO



- Ricevono la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00
- Versano la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo
- Entro il 28.02 dell'anno successivo rilasciano al percettore una certificazione (in forma libera) che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (fino a € 7.500,00)
- Compilano la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate

Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con decorrenza 01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) TUIR.




OBBLIGO DEL 770



Gli enti sportivi sono tenuti a dichiarare nel modello 770 tutti i compensi corrisposti agli atleti (oltre che ai terzi percipienti in genere) e quindi anche i compensi che godono dell'esenzione da imposizione fiscale perché inferiori a € 7.500,00 annue.


Il motivo intuitivo di tale obbligo dichiarativo è il controllo che l'erario si riserva di effettuare per evitare l'indebita fruizione di una pluralità di franchigie da parte di uno stesso atleta, o sportivo assimilato, percettore di compensi presso una molteplicità di enti.



Tipologia di rapporto	Trattamento fiscale e previdenziale
Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (c.d. prestazione sportiva dilettantistica) <i>ex art.67, co.1, lett.m)</i> , primo capoverso Tuir	Trattamento fiscale <i>ex art.69 Tuir</i> (non imponibilità sino ad €7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale
Collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale <i>ex art.90, co.3 L. n.289/02 e art.67, co.1, lett. m)</i> , secondo capoverso Tuir	Trattamento fiscale <i>ex art.69 Tuir</i> (non imponibilità sino ad €7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale
Collaborazione coordinata e continuativa comunque resa ed utilizzata a fini istituzionali <i>ex art.61, co.3, D.Lgs. n.276/03</i>	Trattamento fiscale secondo le regole di tassazione dei lavoratori "parasubordinati" ed assoggettamento a contribuzione previdenziale
Rapporto di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti o professioni	Ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento a contribuzione previdenziale



ESERCIZIO ARTI E PROFESSIONI



ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI




DEFINIZIONE

Art. 5 del Dpr 633/72

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".

Art. 53, comma 1, del TUIR

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo a reddito d'impresa.





ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI


CONCETTO DI ABITUALITA'

I requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di "professionalità" e "abitudine" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo.

In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale

Risoluzione 550326 del 24/11/1998


In mancanza del requisito dell'abitudine le prestazioni di lavoro autonomo rientrano nella categoria dei **redditi diversi** di cui al comma 1, lett. l) dell'art. 67 del TUIR.





ENPALS CIRCOLARE 13 DEL 7/8/2006

- ❖ costituisce esercizio di arte o professione l'esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
- ❖ si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.




ENPALS CIRCOLARE 13 DEL 7/8/2006



Requisiti di professionalità


- 1) l'attività deve avere caratteristiche di abitualità ("intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti")
- 2) "La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità" – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a euro 4.500






ALIQUOTE CONTRIBUTIVE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti all'Enpals Successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9.19	33,00
Quota da versare all'INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali			5,17





IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012






IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

L'art. 27, DL n. 98/2011, c.d. "Manovra correttiva", ha radicalmente modificato a partire dal 2012 il regime dei contribuenti minimi con un drastico taglio del numero dei soggetti che possono accedervi.

L'intervento principale riguarda la trasformazione dello stesso da regime a durata illimitata a regime di durata limitata nel tempo in quanto riservato ai **soggetti che intraprendono una nuova attività** e, in via transitoria, a coloro che l'hanno iniziata all'1.1.2008.

Il Legislatore ha mantenuto gran parte della struttura e delle regole stabilite nel "vecchio" regime dei minimi (ad eccezione della misura dell'imposta sostitutiva, ora ridotta al 5%) aggiungendo alcune ulteriori condizioni, mutate dal regime delle nuove iniziative.





LIMITAZIONE SOGGETTIVA E TEMPORALE

Con decorrenza 1.1.2012 il nuovo regime dei minimi si applica alle persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo:

- per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i quattro successivi;
- anche oltre il quarto anno successivo e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni;

Tale regime è applicabile anche ai soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007.

Tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell'1.1.2008 sono automaticamente espulsi dal regime dall'1.1.2012, senza ulteriori verifiche, indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiano adottato il regime dei minimi.

TASSAZIONE E DETERMINAZIONE DEL REDDITO




L'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap è pari al 5%.

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del "**principio di cassa**", ossia in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Si deducono dal reddito dell'attività i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; l'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Le fatture sono emesse senza l'addebito dell'IVA e non sorge il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.






SEMPLIFICAZIONI

Esenzione da Irap.

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri,

Imposte dirette

- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
- **IVA**
 - Esonero dalla liquidazione e versamento dell'imposta.
 - Esonero dalla registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti.
 - Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
 - Esonero da presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale.
 - Esonero dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
 - Esonero dalla compilazione degli elenchi "black list".




NUOVI REQUISITI PER IL REGIME DEI MINIMI



Per coloro che hanno iniziato una nuova attività dall'1.1.2008 o che la inizieranno dall'1.1.2012, il comma 2 del citato art. 27 introduce le seguenti **3 nuove condizioni** (riprese dal regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000), che si aggiungono a quelle precedentemente previste, ai fini dell'adozione del nuovo regime dei minimi:

1. il contribuente **non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. se l'attività costituisce il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente **non deve essere superiore a € 30.000**;




NUOVI REQUISITI PER IL REGIME DEI MINIMI



- 3 attività esercitata **non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di** un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di **lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte /

professione. In merito a tale requisito, in assenza di ulteriori specifici chiarimenti, si ritiene possibile richiamare l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E nella quale è stato precisato che vi è mera prosecuzione quando **la "nuova" attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita**



NECESSITÀ DEL RISPETTO DEI REQUISITI DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI




Nell'anno precedente:

- si sia rispettato il limite di € 30.000 di ricavi/compensi percepiti;
- non siano state effettuate cessioni all'esportazione;
- non siano state sostenute spese per lavoratori dipendenti e collaboratori;

Nel triennio precedente sia stato rispettato il limite di € 15.000 dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali;


- non si avvalga di regimi speciali IVA;
- che sia residente in Italia;
- non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n 331/93;
- non sia socio/associato di società di persone associazioni di professionisti o srl trasparenti.



CHECK LIST DI VERIFICA PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI NEL 2012




Attività iniziata prima del 2008	NON è possibile adottare il nuovo regime dei minimi	
Attività iniziata dal 2008	SI	NO
Nei primi 3 anni precedenti l'inizio dell'attività non è stata esercitata un'attività d'impresa o di lavoro autonomo	SI	NO
L'attività iniziata non costituisce "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta (in forma di lavoro dipendente o autonomo)	SI	NO
L'attività iniziata costituisce prosecuzione di attività svolta da altro soggetto e con ricavi dell'anno precedente non superiori a € 30.000	SI	NO



CHECK LIST DI VERIFICA PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI NEL 2012




Nell'anno precedente (2011): - Sono stati percepiti ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai € 30.000	SI	NO
- Non sono state effettuate cessioni all'esportazione	SI	NO
- Non sono state sostenute spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. O lavoratori a progetto, né corrisposti compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	SI	NO
Nel triennio precedente (2009-2011) sono stati effettuati acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare non superiore a € 15.000	SI	NO



CHECK LIST DI VERIFICA PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI NEL 2012



Il soggetto interessato: - non si avvale di regimi speciali IVA	SI	NO
- È residente in Italia	SI	NO
- Non effettua , in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93	SI	NO
- Non è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR	SI	NO





CHECK LIST DI VERIFICA PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI NEL 2012

Qualora le risposte siano **tutte positive** il contribuente **può applicare per il 2012 il nuovo regime dei minimi** che, fermo restando il rispetto dei requisiti anche negli anni successivi, ha la seguente durata:

- 5 anni compreso l'anno di inizio attività;
- Anche oltre i 5 anni e fino al compimento dei 35 anni di età.

